

 concorsi.
superiori

ASMEL 2026

MANUALE di **TEORIA** e **QUIZ**
MATERIE COMUNI PER TUTTI I PROFILI

EDIZIONI
NLD
CONCORSI

Dal diritto di elettorato *attivo* va distinto il **diritto di elettorato passivo**, consistente nel *diritto di candidarsi alle elezioni e di essere votato*. Il nostro ordinamento costituzionale stabilisce che per candidarsi alla Camera dei deputati occorre aver compiuto 25 anni, mentre per il Senato il requisito sale a 40 anni (artt. 56-58 Cost.).

2.3. Democrazia e partiti politici

Una componente essenziale del sistema di democrazia rappresentativa è rappresentata dai **partiti politici**, che svolgono una funzione di intermediazione tra i cittadini e le istituzioni rappresentative e ai quali tutti i cittadini possono associarsi per partecipare alla vita politica del Paese.

I partiti politici non sono, quindi, organi pubblici, ma **associazioni private di persone** accomunate da ideologia e interessi, che, con un'organizzazione stabile, partecipano alla vita democratica concorrendo alla definizione dell'indirizzo politico del Paese. La natura privata è garanzia di autonomia dei partiti, voluta dai Costituenti in reazione all'esperienza fascista che aveva imposto dapprima un controllo dello Stato sui partiti, per arrivare poi a dichiararli fuori legge con l'imposizione del partito unico fascista. La *libertà di partecipare alla vita politica tramite i partiti* è garantita, oltre che dall'art. 18 Cost., che sancisce la più ampia libertà dei cittadini di associarsi liberamente, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale, dall'art. 49 Cost., in forza del quale tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti, per concorrere con **metodo democratico** a determinare la politica nazionale. La libertà dei cittadini di associarsi in partiti politici comprende, ovviamente, anche quella di non farlo. L'unico limite è individuato dalla XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione che vieta espressamente la ricostituzione del disciolto partito fascista.

3. Il principio di uguaglianza



Art. 3, co. 1, Cost. _Memorizza che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge



Art. 3, co. 2, Cost. _Memorizza che la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano libertà ed uguaglianza dei cittadini

L'art. 3 della Costituzione consacra il **principio di uguaglianza**, enunciandolo in una duplice accezione, quella *formale* e quella *sostanziale*.

Quanto all'**uguaglianza formale**, l'art. 3, co. 1, Cost. stabilisce che "*Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali*".

Il principio di **uguaglianza sostanziale** si pone invece l'obiettivo di eliminare le disuguaglianze oggettivamente esistenti fra gli individui, così da rendere possibile per tutti l'accesso ad uguali *chances* di libertà e l'effettivo godimento dei diritti da parte dei singoli svantaggiati. Il mero riconoscimento del principio di uguaglianza formale non sarebbe, infatti, di per sé solo sufficiente a garantire l'uguaglianza sostanziale. Uguaglianza non significa, infatti, riconoscere a tutti il medesimo trattamento, posto che, se diverse sono le condizioni (economiche, sociali, personali) dei soggetti, applicare a tutti una identica disciplina non eliderebbe in alcun modo le disuguaglianze esistenti a monte. Uguaglianza sostanziale significa, dunque, **trattare in modo uguale situazioni uguali, ma in modo diseguale situazioni diseguali**, prevedendo misure legislative volte al *riequilibrio delle posizioni in funzione compensativa o correttiva* della disuguaglianza originaria (si pensi alle borse di studio o all'esenzione dal ticket

per le spese sanitarie per i soggetti non abbienti). Ecco allora perché ai sensi dell'art. 3, co. 2 Cost. *"È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese"*. Con l'enunciazione di tale principio, il Costituente ha segnato il passaggio da una forma di **Stato liberale** che si limita a garantire il rispetto delle *libertà dei singoli* da ingerenze dei poteri pubblici allo **Stato sociale** che si impegna, invece, anche a soddisfare i **diritti sociali**, ossia le pretese degli individui ad ottenere, a certe condizioni, prestazioni sociali, ad esempio in ambito scolastico o sanitario.

3.1. Il divieto di discriminazioni

Quanto all'uguaglianza formale, l'art. 3, co. 1, Cost., dopo aver disposto che *"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge"*, detta **sei specifici e tassativi divieti di discriminazioni**, vietando *distinzioni* fondate su *sex*, *razza*, *lingua*, *religione*, *opinioni politiche*, *condizioni personali e sociali*.

3.1.1. Sesso

Il divieto di discriminazioni in base al **sex** è posto a tutela non solo della donna, ma anche dell'uomo e trova principale applicazione:

- nell'ambito della *famiglia*, con la previsione costituzionale dell'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29 Cost.);
- nei *rapporti di lavoro*, con il riconoscimento di parità di trattamento tra lavoratori di sesso diverso (art. 37 Cost.) e dell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza di tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso (art. 51 Cost.).

3.1.2. Razza

La previsione in Costituzione del divieto di discriminazioni fondato sulla **razza** affonda le radici nei crimini razziali commessi soprattutto, ma non solo, contro gli ebrei durante il Ventennio fascista. Si tratta di un divieto di **carattere assoluto**, che non incontra alcuna deroga in nessuna norma dell'ordinamento.

3.1.3. Lingua e protezione delle minoranze linguistiche



Art. 6 Cost. _ Memorizza che la Repubblica tutela le minoranze linguistiche con apposite norme

Il divieto di discriminazione in base alla **lingua** si ricollega all'obbligo della Repubblica di *tutela delle minoranze linguistiche* (art. 6). In Italia, vivono *comunità di cittadini di lingua non italiana*: ad esempio, in Valle d'Aosta e in alcune parti del Piemonte, si parla francese, in Friuli alcuni parlano lo sloveno, mentre in Trentino Alto-Adige sono il tedesco e il ladino le lingue dominanti. Oggi, in attuazione del divieto consacrato all'art. 3 e della previsione dell'art. 6 si è giunti a riconoscere, in determinate zone del Paese, il **bilinguismo**: è quanto accade, in particolare, nelle regioni del Trentino Alto-Adige e della Valle D'Aosta, indicate, infatti, anche in Costituzione, all'art. 116, con la doppia denominazione di *"Trentino-Alto Adige/Südtirol"* (italiano/tedesco) e di *"Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste"* (italiano/francese). L'attribuzione dello *status* di **minoranze linguistiche** comporta la titolarità di **un'ampia gamma di diritti linguistici**, come ad esempio la possibilità di impiegare la lingua come strumento di insegnamento o come materia curricolare nelle scuole materne, elementari e secondarie inferiori, nelle pubbliche adunanze, per gli atti ufficiali dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali e non territoriali.

3.1.4. Religione e libertà delle confessioni religiose. Il principio di laicità

Il divieto di discriminazione in base alla **religione** va letto in stretta connessione con il principio di *eguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge* - previsto dall'art. 8 Cost. e su cui poggia il **principio di laicità o non confessionalità dello Stato** - e con il principio di *libertà religiosa* di cui all'art. 19 Cost., che garantisce a tutti il *diritto di professare liberamente il proprio credo religioso* in tutte le possibili manifestazioni (**libertà religiosa**).

Tali disposizioni segnano il passaggio da uno Stato **confessionale** (come era lo Stato italiano quando era vigente lo Statuto albertino che considerava la "*religione cattolica, apostolica e romana*" la *sola* religione di Stato) ad uno **Stato laico**, nel quale nessuna religione è considerata religione ufficiale dello Stato e tutte le confessioni religiose sono egualmente libere.

Il principio di uguaglianza in base alla religione soffre, tuttavia, alcune limitazioni per effetto delle deroghe contenute agli articoli 7 e 8 della Costituzione stessa, che contemplano un *sistema differenziato* nei rapporti, da un lato, tra lo Stato e la Chiesa cattolica, regolati dai **Patti Lateranensi**, espressamente richiamati dall'art. 7, e dall'altro, tra lo Stato e tutte le *altre confessioni religiose*, disciplinati invece direttamente dalla **legge**, ancorché sulla base di *intese* con le rappresentanze delle confessioni).

3.1.5. Opinioni politiche



Art. 22 Cost. _ Memorizza che nessuno può essere privato della capacità giuridica per motivi politici

Il divieto di discriminazione secondo le **opinioni politiche** è strutturale ad ogni sistema democratico, che presuppone, per l'appunto, che sia riconosciuta e garantita a tutti la libertà di esprimere le proprie idee. Immediati corollari applicativi di tale divieto sono la *libertà di manifestazione del pensiero* (art. 21 Cost.), *il divieto di privare il cittadino della propria capacità giuridica, della cittadinanza e del nome per motivi politici* (art. 22 Cost.) e il riconoscimento dell'*uguaglianza formale e sostanziale del voto* (art. 48 Cost.).

3.1.6. Condizioni personali e sociali

Infine, il divieto di discriminazione in base alle **condizioni personali e sociali** è considerato una "*norma di chiusura del sistema dell'uguaglianza formale*" con ambito di applicazione generale e residuale.

4. Il principio lavorista



Art. 1, co. 1, Cost. _ Memorizza che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro



Art. 4, co. 1, Cost. _ Memorizza che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro

L'art. 1 Cost. enuncia - oltre al principio democratico già esaminato - il principio lavorista, cui è collegata la disposizione che enuncia il **diritto-dovere al lavoro** (art. 4 Cost.).

Dopo aver enunciato nell'articolo di apertura che "*L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro*" (art. 1, co. 1), la Costituzione stabilisce anche che la Repubblica "*riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto*" (art. 4) e "*tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni*" (art. 35). Il diritto al lavoro, considerato come un mezzo necessario per l'affermazione della personalità dell'individuo e come strumento di progresso materiale e sociale,